



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche della famiglia*



Arma dei Carabinieri

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
E
L'ARMA DEI CARABINIERI**

Il DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, nella persona del Capo del Dipartimento, Consigliere Ermenegilda Siniscalchi, e L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri,

VISTO l'art. 3 del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità”*;

VISTO il DPCM del 29 ottobre 2009, che istituisce il *“Dipartimento per le politiche della famiglia”*, quale struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, definendone gli ambiti di competenza e le funzioni;

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti nel *Codice dell'Ordinamento Militare* (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66);

CONSIDERATO che l'Arma ha:

- istituito la “*Rete Nazionale di Monitoraggio*”, nell'ambito dei Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali, per il perseguimento dei reati in danno di vittime vulnerabili;
- costituito, nell'ambito del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, il *Reparto Analisi Criminologiche*, per le attività di supporto alle indagini e la valutazione di rischi emergenti nel contrasto ai reati in danno di vittime vulnerabili;
- avviato con *Soroptimist International d'Italia* il progetto denominato “*Una stanza tutta per sé*”, che ha consentito di allestire, all'interno delle Caserme, locali idonei all'ascolto protetto di vittime vulnerabili;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che “*le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che, promuovendo fondamentali sinergie in ambito informativo e formativo, migliori l'efficacia complessiva delle misure volte alla tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, avuto particolare riguardo ai minori,

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo d'intesa disciplina l'attività di collaborazione tra il DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA e l'ARMA DEI CARABINIERI, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.

Le aree di intervento riguardano:

- lo scambio di informazioni di cui le Parti sono in possesso in ragione delle rispettive competenze, concernenti le attività connesse con la tutela dei diritti della famiglia;
- l'organizzazione di attività formative reciproche nelle materie di interesse comune, anche attraverso la pianificazione di seminari e lo scambio di analisi derivanti dalle attività svolte nelle rispettive competenze.

Art. 2

Modalità esecutive

2.1 Scambio di informazioni

In relazione alle forme di collaborazione reciproche:

- a. il DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA comunicherà all'Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'ARMA DEI CARABINIERI (all'indirizzo cgopzcs@carabinieri.it) le segnalazioni afferenti a situazioni di criticità di cui è venuto a conoscenza e che ritenga meritevoli di approfondimento;
- b. l'ARMA si avvarrà, per lo svolgimento delle conseguenti verifiche:
 - dei Comandi Provinciali competenti territorialmente, che potranno attivare il personale della “*Rete Nazionale di Monitoraggio*”;
 - del *Reparto Analisi Criminologiche* del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, per le valutazioni dei fattori di rischio emergenti.

2.2 Cooperazione formativa

Le Parti si impegnano a segnalare le reciproche iniziative formative (convegni, conferenze e seminari) organizzate nelle materie di interesse comune, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, lo scambio di *best practices* e la condivisione delle analisi svolte.

2.3 Modalità esecutive

Per i contatti tra le Parti, sono individuati quali referenti:

- a. per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
- b. per il DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, il Capo del Dipartimento e il direttore dell'Ufficio II – Politiche per la famiglia;

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate:

- al rispetto del segreto istruttorio, di cui all'art. 329 del codice di procedura penale;
- ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.

Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 4

Durata, integrazioni e modifiche


Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Roma, 30 luglio 2019

IL CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA
FAMIGLIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Cons. Ermenegilda Siniscalchi)



IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C.A. Giovanni Nestri)

